



Bruxelles, 19 gennaio 2021  
(OR. en)

5376/21

EF 20  
ECOFIN 43  
DELECT 7

#### NOTA DI TRASMISSIONE

---

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	4 gennaio 2021
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. prec.:	C(2014) 1537 Final - ST 7832/14
n. doc. Comm.:	C(2020) 9609 final
Oggetto:	RETTIFICA del regolamento delegato (UE) n. 667/2014 della Commissione, del 13 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali relative all'imposizione di sanzioni ai repertori di dati sulle negoziazioni da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, comprese norme sui diritti di difesa e disposizioni temporali ( <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 179 del 19 giugno 2014</i> )

---

Si allega per le delegazioni il documento C(2020) 9609 final. Nella lettera di accompagnamento la Commissione precisa che tale rettifica riguarda errori non sostanziali, per cui non è previsto un nuovo termine per presentare un'opposizione.

---

All.: C(2020) 9609 final



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 22.12.2020  
C(2020) 9609 final

### **RETTIFICA**

**del regolamento delegato (UE) n. 667/2014 della Commissione, del 13 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali relative all'imposizione di sanzioni ai repertori di dati sulle negoziazioni da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, comprese norme sui diritti di difesa e disposizioni temporali**

*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 179 del 19 giugno 2014)*

## RETTIFICA

**del regolamento delegato (UE) n. 667/2014 della Commissione, del 13 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali relative all'imposizione di sanzioni ai repertori di dati sulle negoziazioni da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, comprese norme sui diritti di difesa e disposizioni temporali**

*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 179 del 19 giugno 2014)*

Alla pagina 34, articolo 6, paragrafo 5,

*anziché:* «Il termine di prescrizione per l'imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie e di sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento è sospeso fintantoché la decisione dell'AESFEM è oggetto di un procedimento pendente dinanzi alla commissione di ricorso, ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (UE) n. 1095/2010, e dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 69 del regolamento (UE) n. 648/2012.»

*leggasi:* «Il termine di prescrizione per l'imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie e di sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento è sospeso fintantoché la decisione dell'AESFEM è oggetto di un procedimento pendente dinanzi alla commissione di ricorso, ai sensi dell'articolo 60 del regolamento (UE) n. 1095/2010, e dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 69 del regolamento (UE) n. 648/2012.»

Alla pagina 34, articolo 7, paragrafo 5, lettera b),

*anziché:* «l'esecuzione del pagamento è sospesa in pendenza di una decisione della commissione di ricorso dell'AESFEM ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (UE) n. 1095/2010 e della Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 69 del regolamento (UE) n. 648/2012.»

*leggasi:* «l'esecuzione del pagamento è sospesa in pendenza di una decisione della commissione di ricorso dell'AESFEM ai sensi dell'articolo 60 del regolamento (UE) n. 1095/2010 e della Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 69 del regolamento (UE) n. 648/2012.»